PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 11

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino di strade statali, comprese le opere di consolidamento e di difesa, e per le espropriazioni occorrenti, e' autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire. Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata ad attuare il ripristino anche mediante varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti. Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilita' dell'A.N.A.S. sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 521 dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1972.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it